

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.37075/AIR.2020.02.03](https://doi.org/10.37075/AIR.2020.02.03)

CRISI DEI MORES E/ O CRISI DELLA STRUTTURA  
SOCIALE? OSSERVAZIONI SULL'EVERGETISMO  
E LA LEGISLAZIONE ROMANA REPUBBLICANA NEL  
CONTESTO DELLA CORRUZIONE ELETTORALE

Crisis of mores and / or Crisis of the Social  
Structure? Observations on Euergetism and  
Roman Republican Legislation in the Context  
of Electoral Corruption

**Lyuba Radulova<sup>1</sup>**

SUMMARY

The paper intends to investigate the social crisis in the Late Republic, focusing on the mechanisms to obtain influence over the voting in the *comitia*. Starting from the dissolution of the *clientela* system after the II s. BC, the study analyzes the sumptuary legislation and the legislation *de ambitu* in order to observe the new ways of attracting the favor of the people which the Roman politicians had to develop. Particular attention is given to the rhetoric of the *cura morum*, used as a cover for the attempts to control the electoral competition.

---

<sup>1</sup> Dott. Lyuba Radulova, Capo assistente, Università di Sofia „San Clemente di Ocrida“, Facoltà di Filologia Classica e Moderna, Dipartimento di Filologia Classica, e-mail [lyuba.radulova@gmail.com](mailto:lyuba.radulova@gmail.com) (Dr. Lyuba Radulova, Chief Assistant, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Classical and Modern Philology, Department of Classical Philology, e-mail [lyuba.radulova@gmail.com](mailto:lyuba.radulova@gmail.com)).

KEY WORDS

Ambitus, mores, crisi, corruzione elettorale, evergetismo

Punto di partenza del presente lavoro è un'osservazione di Fergus Millar,<sup>2</sup> il quale riesamina il concetto del legame clientelare come strumento principale per controllare i corpi cittadini e nota come dopo il declino della *clientela* nel II s. a.C.<sup>3</sup> le fonti inizino a sottolineare l'importanza di altri meccanismi per l'acquisizione del favore del popolo.<sup>4</sup> Certamente, il fatto che tra questi meccanismi il luogo centrale sia occupato da atti evergetici, tra cui soprattutto l'offerta di giochi o di banchetti, è ben noto e i suoi aspetti sociologici sono stati profondamente analizzati dall'esemplare lavoro di Veyne.<sup>5</sup>

Tuttavia, gli studi dedicati al sistema elettorale romano si concentrano prevalentemente sul sistema politico repubblicano e sul ruolo più o meno

---

<sup>2</sup> Millar, F. *Rome, the Greek world, and the East. Vol. I.* Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002, p. 137.

<sup>3</sup> Formulato da Rouland, N. *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'antiquité romaine: genèse et rôle des rapports de clientèle.* Bruxelles, Latomus, Revue d'Etudes Latines, 1979, p. 258 – 259.

<sup>4</sup> Cfr. soprattutto Q. Cic. Comm. Pet., anche Cic. Mur.; Cic. Planc. P. Veyne. *Panem et circenses: l'évergétisme devant les sciences humaines.* Paris, Armand Colin, 1969; P. Nadig. *Ardet ambitus: Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik.* Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997; Linderski, J. Buying the vote. Electoral corruption in the late republic. *Ancient World*, 11 (1985), 87 – 94 passim; P. Brunt. *The Fall of the Roman Republic and Related Essays.* Oxford, Clarendon, 1988, 425 – 427; Lintott, A. Electoral Bribery in the Roman Republic. *The Journal of Roman Studies*, 80 (1990), 1 – 16, 14; A. Jakobson. *Elections and electioneering in Rome: a study in the political system of the late republic.* Stuttgart, Steiner, 1999, 65 – 124; C. Rosillo Lopez. *La corruption à la fin de la république romaine. (IIe-Ier s. av. J.-C.): aspects politiques et financiers. Thèse présentée à la Faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel,* 2005.

<sup>5</sup> Veyne (1969). Per un riesame critico del lavoro di Veyne, soprattutto per quanto riguarda l'importanza dei benefici immateriali per gli evergeti, cfr. J. Andraeu, A. Schnapp, P. Schmitt-Pantel. Paul Veyne et l'évergétisme. *Annales. Économies, sociétés, civilisations*, 33, 2 (1978), pp. 307 – 325., pp. 307 – 325, e, di recente, A. Zuiderhoek. The Ambiguity of Munificence. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 56, 2 (2007), SS. 196 – 213, 196 – 213 e A. Zuiderhoek. *The Politics of Munificence in the Roman Empire: Citizens, Elites and Benefactors in Asia Minor.* Cambridge, CUP, 2009, pp. 71 – 153.

attivo del popolo in esso<sup>6</sup>, mentre gli studi sull'evergetismo prioritizzano il rapporto tra i diversi ceti sociali e la questione della motivazione personale dell'evergeta.<sup>7</sup> Così, meno attenzione viene rivolta all'aspetto normativo dell'evergetismo romano, osservato dal punto di vista della corruzione elettorale indiretta.

Il presente lavoro si propone di esaminare la legislazione romana repubblicana pervenutaci analizzando in primo luogo i modi, diretti e indiretti, in cui vengono regolati gli atti evergetici.<sup>8</sup> In secondo luogo, il lavoro cerca di interpretare gli atti legislativi regolanti l'evergetismo a Roma dal punto di vista del loro contesto storico e sociale e di darne una lettura in chiave elettorale.

## 1. L'EVERGETISMO NELLA LEGISLAZIONE ROMANA

### **1.1. *Leges de ambitu***<sup>9</sup>

Certamente, l'analisi del regolamento dell'attività evergetica, visto in relazione alla corruzione elettorale indiretta, non potrebbe che partire dalla legislazione contro il *crimen ambitus*. Si tratta di un gruppo di provvedimenti,

---

<sup>6</sup> Lintott (1990), pp. 1 – 16; A. Lintott. *The Constitution of the Roman Republic*. Oxford, OUP, 2009, p. 40 – 65; Jakobson, A. *Petitio et Largitio: Popular Participation in the Centuriate Assembly of the Late Republic*. *The Journal of Roman Studies* 82 (1992), pp. 32 – 52; Jakobson (1999), soprattutto 65 – 124; Nicolet, C. *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*. Paris, Gallimard, 1976., pp. 280 – 425.

<sup>7</sup> Veyne (1969); Andreau, Schnapp, Schmitt-Pantel (1978), pp. 307 – 325; Zuiderhoek (2007) SS. 196 – 213; Zuiderhoek (2009), soprattutto pp. 71 – 153.

<sup>8</sup> Oggetto dell'analisi è solo l'evergetismo privato. Così nel presente lavoro non vengono considerate le *leges frumentariae* che concernono distribuzioni di alimenti a spese pubbliche. Su questo tema cfr. Reduzzi Merola, F. *Leges frumentariae da Gaio Gracco a Publio Clodio*. *Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino, II*. Napoli, Jovene, 1984, p. 533 – 559; C. Virlouvet. *Les lois frumentaires d'époque républicaine*. *Publications de l'École Française de Rome 196 (1994)*, p. 11 – 29; L. Fezzi. In margine alla legislazione frumentaria di età repubblicana. *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 12 (2001), pp. 91 – 100.

<sup>9</sup> Un'analisi più approfondita della legislazione de ambitu è stata proposta dall'autore nell'articolo „L'evergetismo nel quadro della legislazione de ambitu. Alcune osservazioni.“, attualmente in stampa nella rivista *Ius antiquum*.

databili tra il 432 e il 52 a.C.,<sup>10</sup> il cui obiettivo è quello di prevenire l'uso di strumenti illeciti per attirare il favore dei votanti nei comizi. Tali *leges* trattano aspetti svariati che spaziano dalla corruzione elettorale diretta a limitazioni del vestiario del candidato. Tuttavia, è possibile raggruppare i singoli provvedimenti in tre categorie.

Il primo gruppo comprende le leggi dedicate alla corruzione elettorale diretta. Va notato che, stando alle fonti, la repressione di tale prassi illecita viene attuata attraverso il divieto dell'uso dei *divisores*,<sup>11</sup> cioè degli intermediari che si occupano della distribuzione di fondi offerti dal candidato ai membri delle tribù.<sup>12</sup> Il provvedimento più antico in questo senso di cui si hanno notizie è la *rogatio Cornelia de ambitu*<sup>13</sup> del 67 a.C. che prevede la pena d'esilio non solo per i *divisores* ma anche per i candidati che ne fanno uso.<sup>14</sup> Il tema della corruzione diretta attuata per tribù viene ripreso nel 61

---

<sup>10</sup> Va menzionata anche la *lex Iulia de ambitu* del 18 a.C., la quale oltrepassa i limiti dell'età repubblicana, nonostante che rappresenti lo sviluppo logico delle *leges de ambitu* repubblicane. Sul problema del crimen ambitus in età imperiale, cfr. Trisciuglio, A. *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*. Milano, Ledizioni, 2017.

<sup>11</sup> Nicolet, C. *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. JC). Tome 2. Prosopographie des chevaliers romains*. Paris, De Boccard, 1974, pp. 1068 – 1069; Rosillo Lopez, C. La corruption à la fin de la république romaine. (IIe-Ier s. av. J.-C.): aspects politiques et financiers. *Thèse présentée à la Faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel*, 2005, 68 – 69.

<sup>12</sup> Russo, F. La legislazione de ambitu a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*. *Tyche: Beiträge zur alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik*, 33 (2018), SS. 145 – 167, p. 147, osserva che „...erano puniti ... coloro che compravano materialmente i voti tramite distribuzioni di denaro (direttamente o tramite mediatori, i *divisores*) ...“, lasciando intendere che esistessero sanzioni dirette anche contro i candidati colpevoli di corruzione elettorale diretta. Certamente, tale ipotesi pare del tutto logica; tuttavia, pare interessante notare che per ora mancano fonti giuridiche che la confermino. A proposito di alcune testimonianze indirette riguardo alle sanzioni per il candidato nei casi di corruzione elettorale diretta, cfr. Rosillo Lopez (2005), pp. 65-67.

<sup>13</sup> Cic., *Corn.* 1, fr. 41 P.; Dio Cass. 34. 38.4; Ascon. 57-58; Plut., *Cat. mi.*, 8, 4-5. Cfr. C. Nicolet. *Le Sénat et les amendements aux lois à la fin de la République*. *Revue historique de droit français et étranger* 36 (1958), pp. 260 – 275; R. Chenoll. *Leges de ambitu liberae rei publicae*. *Baetica* 3 (1980), pp. 135 – 142, 138; T. Wallinga. *Ambitus in the Roman Republic*. *Revue Internationale des droits de l'antiquité*, 41 (1994), pp. 414 – 442, 426.

<sup>14</sup> È molto probabile che la *rogatio Cornelia* non sia il primo tentativo di regolare la vendita dei voti. A causa delle sanzioni troppo severe, esso non viene approvato, anche se non sarebbe da escludere che alcune misure contro l'attività

a.C. Due senatoconsulti<sup>15</sup> proibiscono di far alloggiare i *divisores* nella propria casa e permettono la perquisizione della *domus* dei candidati<sup>16</sup>. Poco dopo viene avanzata anche la *rogatio Aufidia*<sup>17</sup> che prevede che solo il pagamento effettivo venga considerato un crimine e non la promessa di distribuire denaro.

Un altro gruppo di provvedimenti concerne le modalità in cui si svolge la campagna elettorale. In esso ricadono le leggi più antiche. La prima, di cui non si conosce il nome, risale al 432 a.C.<sup>18</sup> e proibisce ai candidati di vestirsi con toga imbiancata. Il divieto è difficilmente comprensibile e probabilmente ha come obiettivo quello di limitare la visibilità dei candidati<sup>19</sup>. Una logica simile pare presente anche nella *lex Poetelia*<sup>20</sup> del 358 a.C. che proibisce di condurre campagna elettorale attiva in luoghi pubblici. Alla visibilità dei candidati e al loro prestigio sociale sembrerebbero riferirsi anche le leggi dedicate alle persone che accompagnano il candidato. Agli anni 70 risale la *lex Aurelia*<sup>21</sup> che proibisce l'uso di *nomenclatores*, che ricordano ai candidati i nomi delle persone che incontrano. Nel 67 a.C. la *lex Calpurnia de ambitu*<sup>22</sup> vieta la prassi di pagare alcuni cittadini per andare incontro (*obviam ire*) al

---

dei divisores possano essere state incluse nella *lex Calpurnia de ambitu* (cfr. Ascon. In Corn., 1, 40; Wallinga (1994), p. 426), votata lo stesso anno.

<sup>15</sup> Cic. Att. I. 16.12-13. G. Rotondi. *Leges publicae populi Romani*. Hildesheim, Olms, 1966, pp. 384 – 385; Chenoll (1980), pp. 140 – 141; Wallinga (1994), p. 429. Nello stesso anno una *rogatio Aufidia* propone di considerare un crimine solo il pagamento delle tribù, ma non la promessa di un pagamento; il reo sarebbe obbligato a pagare ogni tribù 3000 sesterzi all'anno per il resto della sua vita.

<sup>16</sup> Interessante la notizia di Cicerone (Cic. Att. I. 16.12), il quale informa che i due provvedimenti sono stati presi ad hominem, in vista dell'intenzione del console in carica Marco Pupio Pisone Frugi di assicurare l'elezione di Lucio Afranio tramite la distribuzione di soldi. I divisores in questione erano ospitati a casa sua.

<sup>17</sup> Rotondi (1966), p. 384 – 385; Wallinga (1994), p. 429.

<sup>18</sup> Legge anonima del 423 a.C., Liv. IV, 25, 13-14, cfr. supra.

<sup>19</sup> La toga bianca è il simbolo del candidato per una carica magistratuale cfr. Wallinga (1994), p. 414; cfr. Isid. Or. IXX, 24, 6.

<sup>20</sup> Liv. 7, 15.12-13; Rotondi (1966), p. 221; E. S. Staveley. *Greek and Roman Voting*. London, Thames and Hudson, 1972, p. 193; Chenoll (1980), p. 136; Wallinga (1994), pp. 416 – 417.

<sup>21</sup> Cic. Ad Q. fr. 1.3.8; Plut. Cato Min. 8.2. Cfr. Rotondi (1966), p. 369 – 370; Chenoll (1980), 137; Wallinga (1994), 425. Sull'uso di *nomenclatores* cfr. Q. Cic. Comm. Petit., 32.

<sup>22</sup> Ascon. 69b, 75c-76a; 88b; Cic. Balb. 25, 57; Cic. Mur. 32.67; D. Cass. 36,38; cfr. Rotondi (1966), p. 374; Chenoll (1980), 138 – 139; Wallinga (1994), p. 426.

candidato, dando così prova visuale della sua importanza. La stessa legge proibisce anche l'uso di *sectatores*, accompagnatori a pagamento, il cui grande numero aumenta il prestigio del candidato.<sup>23</sup>

Da notare è il fatto che, all'interno di questo gruppo, dedicato alle modalità di svolgimento delle campagne elettorali, esiste una netta differenza tra le leggi databili alla prima età repubblicana e quelle del I s. a.C. La limitazione della visibilità dei candidati nel V-IV s. a. C., infatti, viene tradizionalmente vista nell'ottica della lotta tra patrizi e plebei e della comparsa sulla scena politica di *homines novi* i quali, non potendo disporre della rete clientelare dei patrizi, cercano di attirare il favore dei votanti esibendosi negli spazi pubblici,<sup>24</sup> D'altronde, il divieto dell'aggregazione di grandi gruppi di persone intorno al candidato,<sup>25</sup> soprattutto nei luoghi pubblici frequentati anche dai suoi avversari politici, è chiaramente da interpretare del quadro della prassi tardorepubblicana delle bande armate. A queste osservazioni si tornerà più avanti.

L'ultimo gruppo di *leges de ambitu* contiene provvedimenti che riguardano l'evergetismo privato. Stando alle fonti pervenuteci, pare che l'interesse per i banchetti come strumento della corruzione elettorale indiretta sia scarso o, come si vedrà più avanti, si realizzi attraverso legislazione formalmente appartenente a un altro tipo. Così, per quanto si conoscano le fonti, la *lex Calpurnia*<sup>26</sup> è l'unica *lex de ambitu* urbana a regolare i banchetti, vietando di offrire *prandia si volgo essent data*<sup>27</sup>. La stessa legge tratta anche l'evergetismo dello spettacolo, proibendo la distribuzione di posti negli spettacoli gladiatori *tributim*. L'offerta di *munera* è oggetto anche della *lex Tullia*<sup>28</sup> del 63 a.C. la quale vieta l'organizzazione da parte del candidato di

---

<sup>23</sup> L'aggregazione dei seguaci del candidato viene regolata anche dalla *lex Iulia de ambitu* del 18 a.C. (cfr. D. 48.14.1). Lo stesso problema viene affrontato anche da leggi che non appartengono alla categoria *de ambitu*: la *lex Fabia de numero sectatorum* (cfr. Cic. Mur., 34. 71: Rotondi (1966), pp. 369 – 370; Chenoll (1980), p. 138; Wallinga (1994), p. 427); e la *lex Licinia de sodaliciis* (cfr. Schol. Bob. 192. Cic. Planc. 36, 44; Cic. Ad fam. 8.2.1.; Cic. Ad Q. fr. 2.3.5; Dio Cass. 39.38.1. Rotondi (1966), p. 407; Chenoll (1980), p. 141; Wallinga (1994), pp. 429 – 430.

<sup>24</sup> Wallinga (1994), pp. 414 – 417.

<sup>25</sup> Sui fiancheggiatori dei candidati cfr. lo studio recente ed approfondito di Russo (2018), pp. 145 – 167.

<sup>26</sup> Ascon. 69b, 75c-76a; 88b; Cic. Balb. 25, 57; Cic. Mur. 32.67; D. Cass. 36.38; cfr. Rotondi (1966), p. 374; Chenoll (1980), pp. 138 – 139; Wallinga (1994), p. 426.

<sup>27</sup> Cic. Pro Mur. 67.

<sup>28</sup> Cic. Vat., 15.37; Sest., 44.133; Cic. Mur. 2.3; Cic. Mur. 23.47; Cic. Mur. 32.67; Dio Cass., 37.29.1; Ascon. 83c; Rotondi (1966), p. 379; Chenoll (1980), p. 139 –

giochi gladiatori nel biennio prima delle elezioni e nei due anni dopo, tranne se si tratta di *munera testamentaria*. Alcuni studiosi<sup>29</sup> ipotizzano che già la *Lex Cornelia Baebia de ambitu*<sup>30</sup> del 181 a.C. contenesse limitazioni all'evergetismo dello spettacolo, anche se mancano prove concrete.

Analizzando le limitazioni dell'attività evergetica nel quadro delle campagne elettorali, infine, non va tralasciata la testimonianza della *lex coloniae Iuliae Genetivae* del I s. a.C.<sup>31</sup>, **secondo la quale** al candidato viene proibito di offrire banchetti elettorali ma anche di partecipare a banchetti,

---

140; Ville, G. *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*. Rome, École française de Rome, 1981, pp. 81 – 84; Lintott (1990), pp. 1 – 16; Wallinga (1994), pp. 427 – 428; M. Crawford. *Roman Statutes*. Vol. II. London, Institute of Classical Studies, 1996., pp. 761 – 762, n. 53; Yakobson (1999), p. 95.

<sup>29</sup> Wallinga (1994), pp. 420 – 421.

<sup>30</sup> Liv. 40.19.11, Schol. Bob. 361. Rotondi (1966), 277; Chenoll (1980), p. 136; cfr. Wallinga (1994), pp. 420 – 421.

<sup>31</sup> CIL I2, 5, 1022, 132 ne quis in c(olonia) G(enetiua) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus,/ quicumque in c(olonia) G(enetiua) I(ulia) mag(istratum) petet, magistratus{ue} peten/|16|di causa in eo anno, quo quisque anno petitor/kandidatus mag(istratum) petet petiturusue erit, mag(istratus) pe/tendi <c(ausa)> conuiuia facito neue at cenam quem{ue}/ uocato neue conuiuium habeto neue facito sc(iens) <d(olo)> m(alo),/ |20| quo qui <s> suae petitionis causa conui<ui>um habeat/ ad cenamue quem{ue} uocet, praeterdum quod ip/se kandidatus petitor in eo anno, <quo> mag(istratum) petat,/ uocari[t] dumtaxat in dies sing(ulos) h(omines) (nouem) conui<ui>um/ |24| hab<uerit> , si uolet, s(ine) d(olo) m(alo). neue quis petitor kandidatus/ donum munus aliudue quit det largiatur peti/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo). neue quis alterius petitionis/ causa conuiuia facito neue quem ad cenam uoca/|28|to neue conuiuium habeto, neue quis alterius pe/titionis causa cui quit d[on]um munus aliutue quit/ dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo). si quis atuersus ea/ fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um)/ |32| uolet rec(iperatorio) iudic(io) aput Iuir(um) praef(ectum)<ue> actio petitio per/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto. vacat/. Cfr. Crawford (1996), pp. 393 – 454 con ampia bibliografia e, di recente, Russo (2018), pp. 145 – 167. Problematica è la questione della datazione del testo, in quanto la copia iscritta risale all'età dei Flavi, ma riproduce una lex data di età cesariana.

organizzati dai suoi fiancheggiatori<sup>32</sup> nel periodo di due anni prima delle elezioni.<sup>33</sup>

Pur tenendo presente che si tratta di una legge municipale e non di una *lex* romana, pare molto convincente l'ipotesi che nel capitolo 132, dedicato alle elezioni, essa riproduca il modello delle *leges de ambitu* urbane.<sup>34</sup> Se così fosse, si potrebbe ipotizzare che l'offerta di banchetti fosse stata oggetto non solo della *lex Calpurnia*, ma anche di altre leggi di *ambitu* non pervenuteci.

Nonostante l'aspetto teorico e sociale dell'attività evergetica all'interno del contesto elettorale sia trattato ampiamente da Veyne,<sup>35</sup> andrebbero avanzate anche alcune brevi osservazioni di ordine pratico. Va sottolineato, infatti, che il dono del pasto collettivo, così come il dono dello spettacolo, potrebbe influenzare il voto in diversi modi. Per primo, l'atto evergetico in sé pare creare tra il benefattore e i beneficiari un rapporto di riconoscimento, quasi una *fides* temporanea<sup>36</sup>. In contemporanea, in modo meno diretto, il dono per la comunità serve a guadagnare più visibilità e ad aumentare il prestigio del donatore, presentandolo come personaggio potente e abbiente. Questo meccanismo, tuttavia, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, in quanto nell'età repubblicana l'offerta di alimentari e di giochi viene di solito perpetrata dalle autorità; così l'attività evergetica pone un cittadino privato nella posizione di una specie di sostituto informale delle autorità ufficiali,

---

<sup>32</sup> Da notare che la *lex coloniae Iuliae Genetivae limita* non solo l'evergetismo diretto, ma anche l'evergetismo sostitutivo. Tuttavia, non si conosce un divieto analogo per l'ambito urbano. Il *Commentariolum petitionis* (Q. Cic. Pet. 44... in conviviis, quae fac et abs te et ab amicis tuis concelebrentur) attesta chiaramente la prassi di evitare l'accusa di *ambitus* a Roma, usando amici come evergeti sostitutivi. Così, se un *amicus* politico violasse i divieti delle *leges de ambitu*, egli difficilmente potrebbe essere accusato di corruzione elettorale, in quanto non agisce né in qualità di candidato, né come *secutor* o *divisor*. D'altronde un evergeta sostitutivo potrebbe facilmente essere scoraggiato dalla legislazione suntuaria che previene l'organizzazione di grandi banchetti a prescindere dal loro eventuale contesto elettorale.

<sup>33</sup> Sul possibile parallelo tra la *lex coloniae Iuliae Genetivae* e la *lex Tullia de ambitu* in base alla durata delle restrizioni pari a due anni, cfr. Russo (2018), p. 150.

<sup>34</sup> Cfr. L. Fascione, *Le norme de ambitu nella Lex Ursonensis*. *Labeo* 34 (1988), pp. 179 – 188; Russo (2018), p. 154.

<sup>35</sup> Veyne (1969), pp. 375 – 537.

<sup>36</sup> A questo concetto si tornerà più avanti. Cfr. Veyne (1969), pp. 375 – 537 e Yakobson (1999), pp. 65 – 124.

creando un certo sbilanciamento tra i poteri statali e personali<sup>37</sup>. Nel contempo, sul versante pratico, la riunione di grandi gruppi di persone in occasione di banchetti o giochi potrebbe essere vista come un pericolo per l'ordine pubblico, alla pari delle riunioni dei fiancheggiatori del candidato, proibite anche esse dalle *leges de ambitu*.<sup>38</sup> È possibile, infine, pensare all'offerta di pasti collettivi e di spettacoli come un'opportunità di effettuare anche corruzione elettorale diretta, distribuendo anche doni in denaro o in forma di oggetti preziosi<sup>39</sup>.

Per riassumere, è possibile notare che il tema dell'evergetismo elettorale è indubbiamente pertinente al *crimen ambitus* ed è perciò presente nella legislazione repubblicana *de ambitu*,<sup>40</sup> soprattutto quella del I s. a.C. Tuttavia, tenendo presente la tesi di Veyne riguardo il ruolo centrale dell'attività evergetica nel sistema politico romano,<sup>41</sup> pare alquanto sorprendente che le *leges de ambitu* si concentrino prevalentemente sulla corruzione elettorale diretta e sul pericolo dei fiancheggiatori per l'ordine pubblico e non contengono troppi riferimenti ai *panem et circenses*. Certamente, tale mancanza potrebbe essere dovuta a una lacuna nelle fonti a causa della quale non si è a conoscenza di alcune delle *leges de ambitu* dirette contro l'evergetismo. Ugualmente possibile sarebbe anche ipotizzare che

---

<sup>37</sup> Rosillo Lopez (2005), p. 64 – 65. Cfr. Л. Рагулова. Зрелища и полумука. Реформите на Август от 22 г. пр.Хр. и ограниченията на гладиаторските игри. *Ius Romanum* 1 (2015), c. 1 – 16.

<sup>38</sup> Rosillo Lopez, *ibid.* Cfr. Рагулова, *ibid.*

<sup>39</sup> Cfr. a proposito la notizia della scoperta di coppette in argilla iscritte con i nomi dei candidati. (S. Panciera. Catilina e Catone su due coppette romane. Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, Vol. VI. Roma, Bretschneider, 1980, p. 1635 – 1663; E. Deniaux. De l'ambitio à l'ambitus: les lieux de la propagande et de la corruption électorale à la fin de la République. *L'Urbs: espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985). Roma, École Française de Rome, 1987, pp. 279 – 304; S. Panciera. Catilina e Catone candidati. *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956 – 2005) con note complementari e indici*. Vol. II. Roma, Quasar, 2006. p. 1059 – 1072) Non pare improbabile pensare alla distribuzione anche di vasellame più costoso. Cfr. L. Radulova. Alcune osservazioni sulle *leges sumptuariae* nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana. *Právněhistorické studie* 50 (2020), pp. 37 – 50, 48 – 48.

<sup>40</sup> E anche nelle fonti letterarie pertinenti, cfr. Q. Cic. Comm. Pet., Cic. Mur.; Cic. Planc.

<sup>41</sup> Cfr. soprattutto il capitolo dedicato all'età repubblicana, Veyne (1969), pp. 375 – 537.

l'importanza del dono evergetico per le campagne elettorali romane sia stata esagerata dal lavoro di Veyne. Tuttavia, non sarebbe da escludere la possibilità che le attività evergetiche dei candidati per cariche magistratuali possano fossero state regolate da provvedimenti di altro tipo, formalmente non diretti contro il *crimen ambitus*, ma dedicati alla cura dei *mores*. Quest'ultima ipotesi verrà esaminata di seguito.

### **1.2. *Leges sumptuariae*<sup>42</sup>**

Infatti, a parte le *leges de ambitu*, la limitazione legislativa dell'attività evergetica viene trattata anche da un altro tipo di provvedimenti – le *leges sumptuariae*.<sup>43</sup> Prima di passare all'analisi del contenuto di queste leggi, tuttavia, sarebbe opportuno fare alcune premesse.

Il concetto di *lex sumptuaria* è alquanto problematico. Partendo dall'idea che si tratti di un provvedimento contro il lusso, alcuni studiosi includono le leggi suntuarie qualsiasi provvedimento diretto contro le spese eccessive, a prescindere se esso sia esplicitamente definito dalle fonti come tale.<sup>44</sup> D'altro canto, le opere di Aulo Gellio<sup>45</sup> e di Macrobio<sup>46</sup> pretendono di offrire elenchi completi delle leggi suntuarie, tratto da un'opera del giurista Ateio

---

<sup>42</sup> Un'analisi più approfondita della legislazione suntuaria in relazione alla corruzione elettorale è stata proposta dall'autore in Radulova, L. (2020) 37-50.

<sup>43</sup> Un'analisi più approfondita della legislazione de ambitu è stata proposta dall'autore nell'articolo Alcune osservazioni sulle *leges sumptuariae* nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana del 2020.

<sup>44</sup> I. Sauerwein. *Die Leges sumptuariae als Römische Maßnahme gegen den Sittenverfall*. Hamburg, Universität Hamburg, 1970; E. Baltrusch. *Regimen morum: Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*. München, Beck, 1989, A. Bottiglieri. *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002. e V. Kvashnin. *Did Leges Sumptuariae exist in Rome? To Question About Correlation Terms Leges Sumptuariae and Leges Cibariae*. *Diritto e storia*. *Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana*, 9 (2010). Così, vengono considerati come *leges sumptuariae* i provvedimenti, diretti contro il lusso nell'abbigliamento (*Lex Metilia de fullonibus* del 217 a.C. e *Lex Oppia* del 215 a.C., cfr. Wallinga (1996), pp. 183 – 190) e conto i regali esuberanti (*Lex Publicia de cereis* del 209 a.C. e *Lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C. Baltrusch (1989) 61-69). In più, Baltrusch (1989) e Bottiglieri (2002) includono tra le leggi suntuarie anche le leggi Furia e Voconia del 169 a.C., dedicate entrambe a problemi testamentari.

<sup>45</sup> Gell. II, 24., II s. d.C.

<sup>46</sup> Macr. Sat., III, 17. V s. d.C.

Capitone,<sup>47</sup> presentando un numero di provvedimenti molto ridotto rispetto alle ipotesi degli studiosi moderni. Questi elenchi contengono leggi dedicate esclusivamente al lusso della tavola e vengono considerate da alcuni studiosi<sup>48</sup> come le leggi suntuarie „originali“;<sup>49</sup> è questa l'opinione che viene condivisa nel presente lavoro.

Le *leges sumptuariae* attestate da Gellio e Macrobio risalgono al periodo tra il 182 e il 46 a.C. e ricadono, dunque, nell'età tardorepubblicana. Esse contengono diversi tipi di proibizioni concrete che potrebbero essere ricondotti a tre gruppi.

Il gruppo più numeroso contiene le limitazioni della spesa massima per un banchetto. Una testimonianza poco chiara di Festo<sup>50</sup> potrebbe far pensare che la prima legge in questo senso fosse la *lex Orchia* del 182 a.C.<sup>51</sup> la quale, accanto ad altre limitazioni, fissa un valore massimo di un banchetto pari a 100 assi. Nel 161 a.C. un senatoconsulto propone di limitare il valore massimo di una *cena* in occasione dei *ludi Megalenses* a 120 assi, escluse le

---

<sup>47</sup> M. Coudry. *Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome*. Cahiers du Centre Gustave Glotz, 15 (2004), pp. 135 – 171.

<sup>48</sup> F. Vishnia Rachel: *Gaius Flaminius and the Lex Metilia de Fullonibus*. *Athenaeum* 75, 29 (1987), pp. 527 – 534; V. Rosivach. *The Lex Fannia Sumptuaria of 161 B.C.* *The Classical Journal*, 102, 1 (2006), pp. 1 – 15; F. J. Casinos Mora. *La restricción del lujo en la Roma Republicana. El lujo indumentario*. Madrid, Dykinson, 2015, pp. 138 – 140.

<sup>49</sup> *Macr. Sat.* 3.17.13: *Cato enim sumptuarias leges cibarias appellat*. In questa sede non si ha intenzione di studiare il rapporto tra le *leges* degli di Gellio e Macrobio e le cosiddette *leges cibariae*. A proposito, cfr. Vishnia (1987), pp. 527 – 534; Rosivach- (2006) 1 – 15; Kvashnin (2010); De Ligt, L. *Restraining the Rich, Protecting the Poor: Symbolic Aspects of Roman Legislation. After the Past. Essays in Ancient History in Honour of H.W. Pleket*. Leiden, Brill, 2002, p. 1 – 45; Dauster, M. *Roman Republican Sumptuary Legislation: 182-102 B.C.* *Studies in Latin Literature and Roman History. Vol. 11*. Bruxelles, Latomus, 2003, p. 65 – 93.

<sup>50</sup> *Fest.*, p. 220 L, s.v. *obsonitauere: saepe obsonauere. Cato in suasionem <ne> de lege Orchia derogaretur: „Qui antea obsonitauere, postea centenarius obsonitauere“*.

<sup>51</sup> *Macr.*, *Sat.*, 3, 17, 2-3 e 5; *Fest.*, p. 220 L, s.v. *obsonitauere; s.v. percunctatum; Schol. Bob.*, p. 14. Rotondi (1966), p. 276; Sauerwein (1970), pp. 70 – 74; Lintott, A. *Imperial Expansion and Moral Decline in the Roman Republic*. *Historia* 21 (1972), pp. 626 – 638; Baltrusch (1989), p. 77 – 81; Bottiglieri (2002), pp. 132 – 136; Kvashnin (2010); Coudry (2004), p. 138, 152. Sul limite di 100 assi cfr. soprattutto Rosivach (2006), pp. 14 – 16.

spese per i prodotti domestici.<sup>52</sup> Viene proposto anche il divieto poco chiaro di introdurre al *convivium* più di 100 libbre di argento, forse da collegare con la possibile distribuzione agli ospiti di vasellame prezioso alla fine del banchetto.<sup>53</sup> Nello stesso anno viene votata la *lex Fannia* del 161 d.C.<sup>54</sup> che differenzia la spesa massima per la cena a seconda dell'occasione: sono permessi 100 assi per le maggiori feste, 30 assi per altri dieci giorni al mese e 10 assi per i giorni feriali.<sup>55</sup> In un momento ignoto della seconda metà del II s. a.C.,<sup>56</sup> i provvedimenti della *lex Fannia* vengono ripresi dalla *lex Licinia*<sup>57</sup>, la quale fissa diversi valori massimi dei banchetti offerti in occasione di nozze (200 assi), nei giorni festivi (100 assi), i giorni feriali (30 assi).<sup>58</sup> Il modello delle leggi *Fannia* e *Licina* viene riprodotto nel 81 a.C. da Silla tramite una *lex Cornelia*<sup>59</sup> che limita la spesa massima per un banchetto, prevedendo variazioni per i giorni feriali (30 sesterzi) o festivi (300 sesterzi).<sup>60</sup> Un valore massimo dei banchetti viene fissato anche dalla *lex*

<sup>52</sup> Gell. 2.24, 2-3; Coudry (2004), p. 153 – 154; Rosivach (2006), 1 – 15. Vengono espressamente menzionati il holus, il far e il vino prodotto in casa.

<sup>53</sup> Cfr. supra, nt. 38.

<sup>54</sup> Plin., Nat. 10.139; Gell., 2, 24, 2-3.; Gell., 20, 1, 23; Athen., VI, 274 c-d; Macr., Sat., 3, 13, 13; Macr., Sat., 3, 16, 14-16; Macr., Sat., 3, 17, 3-5. Rotondi (1966), p. 287 – 288; Sauerwein (1970), p. 78 – 89; Baltrusch (1989), pp. 81 – 85; Bottiglieri (2002), p. 136 – 148; Coudry (2004), p. 153 – 154; Rosivach (2006), pp. 1 – 15.

<sup>55</sup> Gell. 2.24.3.

<sup>56</sup> Sulla datazione cfr. Aste, G. Autore e tempo della *lex Licinia de sumptu minuendo*. *Aevum*, 15 (1941), pp. 581 – 588.

<sup>57</sup> Lucil. 1200 M (= H 54 C); Laevius, *Fragm. Poet. Lat.*, 23; Gell. 2.24.7; 15.8, lem.; 20.1.23; Fest., p. 47 L, s.v. *centenariae cenae*; Macr. Sat. 3.17, 7-9; Val. Max. 2.9.5. Cfr. Rotondi (1966), 327 – 328; Aste (1941), pp. 581 – 588; Sauerwein (1970) p. 94 – 113; Baltrusch (1989), p. 88 – 93; Bottiglieri. (2002), pp. 136 – 148; 155 – 160; Coudry (2004), p. 154.

<sup>58</sup> I valori massimi citati seguono la testimonianza di Gellio (Gell. 2.24.7). Macrobio (Macr. Sat. 3.17.9), invece, attesta solo due categorie di giorni: festivi (calende, none, idi) con un limite di 30 assi e feriali con limitazione non del valore, ma della quantità e del tipo di prodotti da offrire.

<sup>59</sup> Plut. Sull. 35.2-3; Gell. 2.24, 11; Amm. 16.5.1; Macr. Sat. 3.17. 11-12. Cfr. M. Voigt. Über die *lex Cornelia sumptuaria*. *Berichte über die Verhandlungen der königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* 42 (1890), SS. 244 – 290; Rotondi (1966), pp. 354 – 355; Sauerwein (1970), pp. 130 – 140; Baltrusch (1989), p. 48 – 49, 93 – 9; Bottiglieri (2002), p. 162 – 165; Wyetzner, P. Sulla's Law on Prices and the Roman Definition of Luxury *Speculum iuris*. *Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2002, pp. 15 – 33; Coudry (2004), pp. 155 – 156, 159 – 160.

<sup>60</sup> Gell. 2.24.11.

*Antia*<sup>61</sup> del 68 a.C., però i dettagli non sono attestati.<sup>62</sup> La *Lex Iulia*<sup>63</sup> del 46 a.C., infine, introduce un limite massimo giornaliero della spesa per un banchetto; il cui valore esatto rimane ignoto.<sup>64</sup>

Il secondo gruppo di proibizioni contenute nelle *leges sumptuariae* comprende le limitazioni del tipo e della quantità dei cibi di lusso. Stando alle fonti note, la distinzione tra cibi di lusso e cibi domestici pare attestata per la prima volta nel senatoconsulto del 161 a.C. Da notare, tuttavia, che invece di limitare i cibi di lusso, il senatoconsulto esenta quelli domestici dal valore massimo permesso per il banchetto.<sup>65</sup> Si ha, dunque, non tanto una limitazione degli alimenti importati, bensì un provvedimento volto a favorire l'uso i prodotti domestici. La summenzionata *lex Fannia* dello stesso anno, invece, riproduce l'esenzione dei cibi domestici, aggiungendo a essa proibizioni concrete: è vietato offrire più di un maiale farcito o più di una gallina la quale, inoltre, non deve essere fatta ingrassare appositamente; è attestato anche un limite alla quantità massima di carne affumicata.<sup>66</sup> La *lex Licinia* riprende il divieto delle galline ingrassate,<sup>67</sup> fissando anche una quantità massima per le carni secche (3 libbre) e per il pesce salato (1 libbra).<sup>68</sup> Le stesse disposizioni vengono riprese dalla *lex Aemilia* del 115 a.C.<sup>69</sup> la quale include limitazioni anche a cibi molto particolari – ostriche, uccelli esotici, topi, ratti e ghiri<sup>70</sup>. La *lex Iulia* del 46 a.C., infine, pare vietare l'uso di ostriche e murene.<sup>71</sup>

L'ultimo gruppo di proibizioni delle leggi suntuarie, infine, si riferisce al numero degli invitati. Un provvedimento in questo senso è presente già nella

<sup>61</sup> Gell. 2.24.13; Macr. Sat. 3.17.13. Cfr. Rotondi (1966), pp. 367 – 368; Sauerwein (1970), pp. 140 – 144; Lintott (1990), pp. 5 – 6. Baltrusch (1989), pp. 96 – 98; Nadig (1997), pp. 79 – 80; Bottiglieri (2002), pp. 166 – 167; Coudry (2004), p. 156.

<sup>62</sup> Gell. 2.24.13.

<sup>63</sup> Cic. Fam. 7.26.2; 9.15.5; 9.26.4; Cic. Att. 12.13.2; 13.7.1; Suet. Iul. 43.3; Dio. 43.25.1-2. Cfr. Rotondi (1966), p. 421; Sauerwein (1970), pp. 147 – 156; Baltrusch (1989), pp. 49 – 50, 59 – 60, 99 – 100; Bottiglieri (2002), pp. 171 – 172; Coudry (2004), p. 162.

<sup>64</sup> Dio 43.25.2; Cic. Fam. 9.15.5.

<sup>65</sup> Gell. 2.24.2-3.

<sup>66</sup> Plin., Nat., 10, 139; Macr., Sat., 3, 13, 13; Athen., VI, 274 c-d.

<sup>67</sup> Plin., Nat., 10, 139.

<sup>68</sup> Macr., Sat., 3, 17, 9.

<sup>69</sup> Plin., Nat., 8, 223; Gell., 2, 24, 12; Macr., Sat., 3, 17, 13; Vir. ill., 72, 5. Cfr. Rotondi, G. (1966) 320; Sauerwein, I (1970) 120-127; Baltrusch, E. (1989) 86-88; Bottiglieri, A. (2002) 165-166; Coudry, M. (2004) 155, 160.

<sup>70</sup> Plin., Nat., 8, 223.

<sup>71</sup> Suet., Iul., 43, 3; Cic., Fam., 7, 26, 2.

*lex Orchia* del 182 a.C., anche se purtroppo le fonti non indicano il numero massimo permesso.<sup>72</sup> Forse come un ulteriore mezzo per limitare le presenze al banchetto sarebbe da intendere il divieto di incaricare schiavi con la distribuzione degli inviti al banchetto, attestato da un passo poco chiaro di Festo.<sup>73</sup> Difficilmente comprensibile è anche la notizia di Ateneo,<sup>74</sup> il quale informa che la *lex Fannia* del 161 a.C. fissa un numero massimo di 3 ospiti nei giorni feriali e 5 nei giorni di mercato; è ovvio che questi numeri sono troppo ridotti per essere credibili. La *lex Antia* del 68 a.C., infine, contiene un altro tipo di restrizione, vietando ai candidati per cariche magistratuali di partecipare più volte a banchetti tranne da determinate persone.<sup>75</sup>

Riassumendo, è possibile osservare come le *leges sumptuariae*, incluse nell'elenco di Ateio Capitone, riprodotto da Gellio e Macrobio, sono concentrate esclusivamente sul lusso culinario<sup>76</sup>, nonostante la cultura romana colleghi il concetto di ostentamento di lusso e di prodigalità a svariati aspetti della vita.<sup>77</sup> D'altronde, in base alla breve rassegna proposta, è possibile notare come la legislazione suntuaria ponga l'accento sulla limitazione della spesa massima per un banchetto, calcolata, appunto, sul valore totale del banchetto e non sul costo di un singolo invitato. In contemporanea, vengono limitati anche il numero degli invitati e la quantità di determinati cibi di lusso. L'insieme di questi gruppi di limitazioni farebbe pensare che in realtà le leggi suntuarie non avessero come obiettivo quello di

---

<sup>72</sup> Macr., Sat., 3, 17, 2.

<sup>73</sup> Fest., p. 280 L, s.u. percunctatum.

<sup>74</sup> Athen., 6, 274 c-d.

<sup>75</sup> Gell. 2.24.13. Oggetto del provvedimento sembrano essere sia i candidati nel periodo delle campagne elettorali che i magistrati *designati*. Probabilmente la legge conteneva anche un elenco delle persone (probabilmente parenti) dalle quali si poteva andare a cena. Cfr. Sauerwein (1970), p. 144.

<sup>76</sup> Alcuni studiosi (J. Engels. *Funerum sepulcrorumque magnificentia: Begräbnis- und Grabluxusgesetze in der griechisch-römischen Welt mit einigen Ausblicken auf Einschränkungen des funeralen und sepulkralen Luxus im Mittelalter und in der Neuzeit*. Stuttgart, Steiner, 1998, pp. 171 – 172 e H. Flower. *Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture*. Oxford, Clarendon, 1996, p. 118) ipotizzano l'esistenza di provvedimenti diretti contro il lusso funerario nella *lex Cornelia* e nella *lex Iulia* e di limitazioni del lusso femminile nella *lex Iulia*. Tali ipotesi non sono del tutto convincenti, soprattutto a proposito della legislazione funeraria, in quanto essa è di ordine culturale (Toher, M. *The Tenth Table and the Conflict of Orders. Social Struggles in Archaic Rome*. Berkeley-Los Angeles-London, Blackwell, 1986, pp. 301 – 326).

<sup>77</sup> Sulle varie facce della luxuries cfr. C. Edwards. *Politics of Immorality in Ancient Rome*. Cambridge, CUP, 2009.

prevenire il lusso culinario privato, in quanto rimarrebbe aperta la possibilità di organizzare un banchetto di lusso per una cerchia ristretta di invitati senza transigere le regole. Sarebbe impossibile, invece, riunire un grande gruppo di ospiti, offrendo loro un menù attraente.<sup>78</sup> Così, attraverso le *leges sumptuariae* viene in pratica limitata non tanto la prodigalità, quanto l'atto evergetico del pasto collettivo.

## 2. CRISI DEI MORES E CRISI DEL SISTEMA DELLA CLIENTELA. CONTESTO STORICO E SOCIALE DELLA LEGISLAZIONE, LIMITANTE L'EVERGETISMO

Tornando al problema centrale del presente lavoro, i.e. la limitazione legislativa degli atti evergetici, è stato appena osservato come i doni del banchetto e dello spettacolo vengono trattati da due gruppi di leggi: *de ambitu* e *sumptuariae*. Questo duplice punto di vista verso l'evergetismo, tuttavia, esiste in contemporanea e si nota facilmente<sup>79</sup> la coincidenza cronologica pressoché totale tra i due gruppi di provvedimenti. Infatti, la *lex Orchia*, la prima *lex sumptuaria* concernente i banchetti, risale al 182 a.C., mentre la prima *lex de ambitu* per la quale si sospetta che contenesse anche provvedimenti riguardo le attività evergetiche è la *lex Cornelia Baebia de ambitu*.<sup>80</sup> Allo stesso modo, l'interesse per le leggi suntuarie pare estinguersi verso la metà del I s. a.C. con la *lex Iulia sumptuaria* del 46 a.C., mentre l'ultima *lex de ambitu* repubblicana, la *lex Pompeia*, risale al 52 a.C. Così, sarebbe ragionevole supporre che determinati fenomeni sociali e/o economici abbiano suscitato la necessità di limitare l'attività evergetica proprio nel periodo tra il primo quarto del II s. a.C. e la metà del I s. a.C. e che per adempiere a questa necessità diverse limitazioni dei banchetti e dei giochi fossero incluse nelle leggi *sumptuariae* e *de ambitu*.

<sup>78</sup> A questo proposito va menzionata la curiosa notizia di Cicerone (Cic. Fam. 7.26.2) il quale si lamenta di un disturbo alla digestione, causato da un banchetto, svoltosi in conformità con la legislazione suntuaria con un menù a base di piante ed erbe.

<sup>79</sup> Cfr. Sauerwein (1970), pp. 140 – 144; Lintott. (1972), pp. 626 – 638; Griffin, M. The Tribune C. Cornelius. *The Journal of Roman Studies* 63 (1973), pp. 196 – 213; Baltrusch (1989), pp. 96 – 98; Lintott (1990), pp. 1 – 16; soprattutto p. 5-6. Nadig. (1997); Bottiglieri (2002), pp. 166 – 167; Coudry (2004), p. 156.

<sup>80</sup> Wallinga (1994), pp. 420 – 421; H. H. Scullard. *Roman politics, 200-150 B.C.* Oxford, Clarendon, 1951, p. 25, 40.

Certamente, sorge la domanda quali siano questi fenomeni sociali ed economici in virtù dei quali si sia sentito in questo periodo il bisogno di limitare i doni alla comunità. La dottrina tradizionale propone due chiavi di lettura.

La prima<sup>81</sup> si potrebbe definire una chiave di lettura „morale“ e sottolinea la relazione tra l'evergetismo e il concetto del lusso e la decadenza dei *mores*. Infatti, partendo dagli stessi Gellio e Macrobio,<sup>82</sup> il punto di vista tradizionale collega la legislazione suntuaria, e per certi versi anche quella *de ambitu*,<sup>83</sup> alla cura dei *mores* e alla lotta contro la decadenza della società romana.<sup>84</sup> Secondo la storiografia antica<sup>85</sup> tale decadenza viene intesa come un duplice problema in cui l'avarizia, la lussuria e la fame di potere dei ceti abbienti si conciliano con la disperazione, la violenza e l'apatia politica delle masse

---

<sup>81</sup> Lintott (1972), pp. 626 – 638.

<sup>82</sup> Gell. 2.24.1. Parsimonia apud veteres Romanos et victus atque cenarum tenuitas non domestica solum observatione ac disciplina, sed publica quoque animadversione legumque complurium sanctionibus custodita est. Macr. Sat. 3.17.1. Longum fiat, si enumerare velim quot instrumenta gulae inter illos vel ingenio excogitata sint vel studio confecta. Et hae nimirum causae fuerunt propter quas tot numero leges de coenis et sumptibus ad populum ferebantur, et imperari coepit, ut patentibus ianuis pransitaretur et coenitaretur, sic oculis civium testibus factis luxuriae modus fieret.; Macr. Sat. 3.17.10. Nam leges sumptuariae a singulis ferebantur quae civitatis totius vitia corrigerent: ac nisi pessimis effusissimisque moribus viveretur, profecto opus ferendis legibus non fuisset. Vetus verbum est: Leges, inquit, bonae ex malis moribus procreantur. A proposito delle fonti di età imperiale, sia generali che provinciali, cfr. le trattazioni di Lintott (1972), pp. 626 – 638, Zuiderhoek (2007), pp. 196 – 213, e Zuiderhoek (2009).

<sup>83</sup> Lintott (1972), p. 626 – 638, cfr. soprattutto 627 – 268 a proposito della cupido imperii.

<sup>84</sup> Cfr. ad esempio, gli studi generici di Sauerwein (1970); Baltrusch (1989), Bottiglieri (2002) e le trattazioni più specifiche di Lintott (1972), pp. 626 – 638 e Coudry (2004), pp. 163 – 169.

<sup>85</sup> Lucan. 1.160-181; Flor. 1.47; Sall. Cat. 37.7-11; Sall. Jug. 41.7-8.

impoverite.<sup>86</sup> Sulla stessa scia, la dottrina moderna<sup>87</sup> approfondisce il concetto, adoperando un punto di vista soprattutto economico, e traccia il quadro dell'enorme arricchimento seguito all'espansione del III s. a.C. che porta a diseguaglianza economica, concentrazione delle risorse in mano di pochi e perdita dei mezzi di sostentamento delle masse.

Le fonti offrono una data precisa per l'introduzione della decadenza morale a Roma. Infatti, secondo la notizia di Livio<sup>88</sup> è durante il trionfo di *Cn. Manlius Vulso* il 5 marzo del 186 a.C. che la *luxuries* orientale viene introdotta a Roma dopo la conquista in Asia Minore. Tale data,<sup>89</sup> pur tenendo presente che sia approssimativa, in quanto è ovvio che si tratta piuttosto di un processo lento e non di un singolo momento, concorda bene con la necessità di limitare l'evergetismo che appare quattro anni più tardi.

Va notato, inoltre, che la valutazione morale del concetto dell'evergetismo nelle fonti antiche,<sup>90</sup> a prescindere dalla sua cornice legislativa, pare oscillare tra una percezione positiva che rimanda alle idee della generosità e dell'altruismo, e un certo sospetto che fa ravvicinare il dono cospicuo alla prodigalità.

---

<sup>86</sup> È interessante osservare la notizia di Dione Cassio (D. Cass. 54.2.3-4) che informa che all'inizio dell'età repubblicana, nel 22 a.C., Augusto introduce nuove limitazioni all'evergetismo. La fonte non ci informa riguardo la forma giuridica delle riforme di Augusto, ma le collega a una serie di provvedimenti quasicensorie, volti a restaurare i mores maiorum e a combattere la decadenza morale. Non sarebbe da escludere che si trattasse di *leges sumptuariae*. In virtù di queste riforme alcuni dei banchetti vengono aboliti, mentre altri vengono solo limitati. Sono incluse anche restrizioni dei munera gladiatoria. Per quanto riguarda i munera pubblici, viene limitata la partecipazione economica privata dei magistrati. A proposito dei munera privati, essi non possono più essere offerti senza il permesso del senato in forma di senatoconsulto. Viene imposto anche il limite di non allestire più di due spettacoli gladiatori per un anno a Roma.

<sup>87</sup> Per una sintesi cfr. Lintott (1972), pp. 626 – 638.

<sup>88</sup> Liv. 39.6.7.

<sup>89</sup> A proposito di testimonianze di crisi dei mores antecedenti il trionfo di Vulso, cfr. Lintott (1972), pp. 628 – 631.

<sup>90</sup> Cfr. Cic. De offic. 2.55. *Omnino duo sunt genera largorum, quorum alteri prodigi, alteri liberales; prodigi, qui epulis et viscerationibus et gladiatorum muneribus ludorum venationumque apparatu pecunias profundunt in eas res, quarum memoriam aut brevem aut nullam omnino sint relicturi, liberales autem, qui suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt, aut aes alienum suscipiunt amicorum aut in filiarum collocatione adiuvant aut opitulantur vel in re quaerenda vel augenda.* Cfr. Zuiderhoek (2007), pp. 196 – 213.

Sempre alla prodigalità e al rischio che i membri dei ceti abbienti si riducano alla bancarotta a causa di un'esagerata attività evergetica pensano alcuni studiosi interpretando le cause per la limitazione dei doni per la comunità a Roma. Così Gabba<sup>91</sup> sostiene che le leggi suntuarie abbiano come obiettivo principale quello di conservare il patrimonio dei membri dell'élite, alleviando la pressione sociale di adeguarsi a pratiche dispendiose che potrebbero portare alla bancarotta. Similmente, Daube<sup>92</sup> parla di „protection of the non-tipper“, i.e. di un meccanismo della classe dominante di proteggersi dalla pressione di offrire doni sempre più costosi, imposta dai membri più abbienti. In questo modo, paradossalmente, la limitazione dell'evergetismo tramite le leggi suntuarie e *de ambitu*, sembrerebbe servire a conservare proprio quella ricchezza eccessiva che si considera alla base della crisi dei *mores*.

Questa contraddizione interna, tuttavia, si risolve se si adopera una chiave di lettura sociale e politica. Per applicarla bisognerebbe osservare la legislazione limitante l'attività evergetica dal punto di vista della corruzione elettorale. Infatti, gli studi recenti sul sistema politico ed elettorale romano<sup>93</sup> insistono sulla necessità di revisione del modello classico, proposto da Gelzer<sup>94</sup>, secondo il quale il voto a Roma sarebbe dominato del tutto dal sistema clientelare e in pratica rappresenterebbe la mobilitazione di grandi blocchi omogenei di clienti, dipendenti da singoli patroni, i cui voti divengono oggetto di accordi tra gli esponenti dei ceti oligarchici. Così, Jakobson<sup>95</sup> osserva che l'importanza del rapporto clientelare per le votazioni

---

<sup>91</sup> Gabba, E. Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. A. C. *Rivista storica italiana*, 93 (1981), p. 541 – 558.

<sup>92</sup> Daube, D. (1969) 117-128, seguito da Wallinga (1994), pp. 438 – 442.

<sup>93</sup> Millar (1984), p. 1 – 19; Lintott (1990), p. 1 – 16. Per un'utile sintesi della dottrina cfr. Jakobson (1999), soprattutto 65 – 124.

<sup>94</sup> M. Gelzer. *The Roman Nobility*, Oxford, Blackwell, 1969. (= *Die Nobilität der römischen Republik*. Leipzig, Teubner, 1912), p. 139, F. B. Marsh. *A history of the Roman world 146-30 BC*. London, Methuen, 1935, R. Syme. *The Roman revolution*. Oxford, Clarendon, 1939, Scullard (1951), Staveley (1972), p. 193; Deniaux (1993). Gelzer (Gelzer (1969), p. 139) parla dell'aspetto individualistico e competitivo della classe politica romana e sottolinea i rapporti verticali tra i potenti e i loro dipendenti. Münzer (F. Münzer. *Roman aristocratic parties and families*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999; Scullard (1951), p. 3), invece, pone l'accento sui rapporti orizzontali tra gli esponenti dei ceti oligarchici, i quali prestano le proprie risorse (tra cui anche la clientela) ai suoi amici.

<sup>95</sup> Jakobson (1999), pp. 65 – 71. Lo stesso ragionamento viene proposto anche da Brunt (1988), p. 382 – 443. Da notare come Brunt e Jakobson sottolineano

romane sia fortemente sopravvalutata, mentre rimane sottovalutato il peso dei fattori pubblici e privati per il successo di un candidato alle elezioni.

Certamente, tale ipotesi è plausibile, ma non potrebbe contribuire all'interpretazione della concentrazione delle leggi limitanti l'attività evergetica nel giro di soli 150 anni. D'altronde, come è stato detto sopra, Rouland e Millar<sup>96</sup> propongono un ragionamento diacronico più convincente. Gli autori sostengono che nei primi secoli dell'età repubblicana il legame clientelare è lo strumento principale per controllare i corpi cittadini, però all'inizio del II s. a.C. esso si trovi ormai in declino a causa dell'aumento del territorio e della popolazione e della migrazione di gente impoverita verso la città e le nuove province. Perciò la *clientela* viene sostituita da altri meccanismi per l'acquisizione del favore del popolo.<sup>97</sup>

L'interpretazione diacronica che vede un cambiamento nel tempo del peso del legame clientelare e, di conseguenza, del peso degli altri fattori pubblici e sociali, viene confermata dallo studio di Veyne.<sup>98</sup> Egli nota che, stando alle fonti note, è proprio all'inizio del II s. a.C. che viene attestato un interesse per l'evergetismo a Roma. Secondo l'autore, infatti, essendo il sistema sociale romano fortemente verticale e gerarchico, i membri della classe oligarchica non hanno bisogno di intraprendere atti evergetici solamente per confermare il proprio status sociale, in quanto esso è indiscutibile. Così l'interesse per il dono alla comunità a Roma pare apparire solo nel momento in cui questo dono potrebbe essere usato a fini elettorali, provando che la società all'inizio del II s. a.C. è diventata meno autoritaria e i ceti oligarchici non possono più contare in maniera automatica sulle persone da loro dipendenti.

Se si accettano le ipotesi di Millar e Veyne, non c'è da meravigliarsi che in concomitanza con lo sviluppo della pratica di offrire doni alla comunità per ottenere il pubblico favore in vista delle elezioni vengono intrapresi anche provvedimenti legislativi per porne dei limiti. Questi provvedimenti possono

---

che negli studi moderni la matrice della clientela viene imposta sopra diversi tipi di rapporti di amicizia e/o gratitudine che non rientrano nel rapporto clientelare in senso stretto. Bisognerebbe, dunque, fare attenzione a non estendere il termine clientela a qualsiasi rapporto temporaneo di favore o obbligo morale.

<sup>96</sup> Rouland (1979), pp. 258 – 259; Millar (2002), p. 137. Osservazioni in questo senso vengono proposte anche da Wallinga (1994), pp. 414 – 442.

<sup>97</sup> Cfr. soprattutto Q. Cic. Comm. Pet., anche Mur.; Planc. Veyne (1969); Nadig (1997); Linderski (1985) passim; Brunt (1988), pp. 425 – 427; Lintott (1990), p. 14; Yakobson (1999), pp. 65 – 124; Rosillo Lopez (2005).

<sup>98</sup> Veyne (1969), pp. 394 9 412.

avere la forma di *leges de ambitu*; in questo caso essi sono diretti esplicitamente contro la corruzione elettorale. D'altronde, le limitazioni dell'evergetismo possono anche prendere la forma di *leges sumptuariae*; in questo caso esse hanno una portata più ampia e impongono all'attività evergetica tali limiti da rendere impossibile il suo uso come mezzo per la corruzione elettorale.

Riassumendo, si potrebbe proporre la seguente ricostruzione limitazione legislativa dell'attività evergetica a Roma.

- 1) Nei primi secoli dell'età repubblicana non si ha un interesse per l'evergetismo privato, in quanto il rapporto verticale tra i ceti oligarchici e il popolo comporta lo sviluppo di un sistema di aggregamento intorno ai potenti di persone dalla posizione sociale inferiore, legate a essi da un generico sentimento di gratitudine e lealtà. Così, in questo periodo le elezioni a Roma sembrano dipendere soprattutto da questo sistema clientelare senza che rimanga spazio per altri strumenti per attirare il favore del popolo.
- 2) Le grandi conquiste nel Mediterraneo comportano un profondo cambiamento economico e sociale a partire dall'inizio del II a.C., un aspetto del quale è che il sistema della clientela non può più essere la base per la lotta elettorale.
- 3) In questo momento l'attenzione dei candidati si trasferisce sugli altri strumenti per ottenere il favore del popolo, tra cui soprattutto il dono evergetico del banchetto o dello spettacolo. Di conseguenza le autorità, soprattutto le fasce più conservative, si propongono di prevenire o almeno a limitare l'uso dell'attività evergetica a fini elettorali.
- 4) Tale limitazione viene inserita nel discorso prevalentemente moralistico della *cura morum*, ma sembra avere piuttosto l'obiettivo di proteggere i membri dell'élite meno abbienti dalla pressione sociale di spendere troppo denaro per poter vincere le elezioni.
- 5) La dinamica dell'uso e della limitazione dell'evergetismo elettorale permane fino al seguente profondo cambiamento sociale e politico, i.e. fino all'età triumvirale.
- 6) L'evergetismo elettorale repubblicano permane per un secolo e mezzo, ma non pare che sia mai stato del tutto accettato e regolarizzato<sup>99</sup>. Inizialmente, esso nasce come frutto della crisi del sistema clientelare

---

<sup>99</sup> A differenza di quanto capita in Oriente, dove si arriva a una specie di evergetismo formalizzato e istituzionalizzato. Cfr. Veyne (1969), p. 185 – 373 a proposito dell'evergetismo nella Grecia classica e nel mondo ellenistico e Zuiderhoek (2009) a proposito dell'evergetismo nelle province orientali dell'Impero.

tradizionale, comportata dalla crisi economica e sociale dopo le grandi conquiste. Durante la sua esistenza esso viene visto sempre nell'ottica della crisi dei *mores*. Infine, l'evergetismo elettorale si estingue in concomitanza con la crisi finale del sistema politico repubblicano.

#### LETTERATURA CITATA

Andreau, J. et Schnapp, A. e Schmitt-Pantel, P. Paul Veyne et l'évergétisme. *Annales. Économies, sociétés, civilisations*, 33, 2 (1978), pp. 307 – 325.

Aste, G. Autore e tempo della lex Licinia de sumptu minuendo. *Aevum* 15 (1941), pp. 581 – 588.

Baltrusch, E. *Regimen morum: Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*. München, Beck, 1989.

Bottiglieri, A. *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002.

Brunt, P. *The Fall of the Roman Republic and Related Essays*. Oxford, Clarendon, 1988.

Casinos Mora, F. J. *La restricción del lujo en la Roma Republicana. El lujo indumentario*. Madrid, Dykinson, 2015.

Chenoll, R. Leges de ambitu liberae rei publicae. *Baetica*, 3 (1980), pp. 135 – 142.

Coudry, M. Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome. *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 15 (2004), pp. 135 – 171.

Crawford, M. *Roman Statutes. Vol. II*. London, Institute of Classical Studies, 1996.

Daube, D. *Roman law: linguistic, social and philosophical aspects*. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1969.

Dauster, M. Roman Republican Sumptuary Legislation: 182-102 B.C. *Studies in Latin Literature and Roman History. Vol. 11*. Bruxelles, Latomus, 2003, pp. 65 – 93.

De Ligt, L. Restraining the Rich, Protecting the Poor: Symbolic Aspects of Roman Legislation. *After the Past. Essays in Ancient History in Honour of H.W. Pleket*. Leiden, Brill, 2002, pp. 1 – 45.

Deniaux, E. *Clientèles et pouvoir à l'époque de Cicéron*. Rome, École Française de Rome, 1993.

Deniaux, E. De l'ambitio à l'ambitus: les lieux de la propagande et de la corruption électorale à la fin de la République. *L'Urbs: espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985). Roma, École Française de Rome, 1987, pp. 279 – 304.

Edwards, C. *Politics of Immorality in Ancient Rome*. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Engels, J. *Funerum sepulcrorumque magnificentia: Begräbnis- und Grabluxusgesetze in der griechisch-römischen Welt mit einigen Ausblicken auf Einschränkungen des funeralen und sepulkralen Luxus im Mittelalter und in der Neuzeit*. Stuttgart, Steiner, 1998.

Fascione, L. Le norme de ambitu nella Lex Ursonensis. *Labeo*, 34 (1988), p. 179 – 188.

Fezzi, L. In margine alla legislazione frumentaria di età repubblicana. *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 12 (2001), pp. 91 – 100.

Flower, H. *Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture*. Oxford, Clarendon Press, 1996.

Gabba, E. Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec. A. C. *Rivista storica italiana*, 93 (1981), pp. 541 – 558.

Gelzer, M. *The Roman Nobility*. Oxford, Blackwell, 1969. (=Die Nobilität der römischen Republik. Leipzig, Teubner, 1912).

Griffin, M. The Tribune C. Cornelius. *The Journal of Roman Studies*, 63 (1973), pp. 196 – 213.

Kvashnin, V. Did Leges Sumptuariae exist in Rome? To Question About Correlation Terms Leges Sumptuariae and Leges Cibariae. *Diritto e storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana*, 9 (2010).

Linderski, J. Buying the vote. Electoral corruption in the late republic. *Ancient World*, 11 (1985), 87 – 94.

Lintott, A. Electoral Bribery in the Roman Republic. *The Journal of Roman Studies*, 80 (1990), 1 – 16.

Lintott, A. Imperial Expansion and Moral Decline in the Roman Republic. *Historia*, 21 (1972), p. 626 – 638.

Lintott, A. *The Constitution of the Roman Republic*. Oxford, OUP, 2009.

Marsh, F. B. *A history of the Roman world 146-30 BC*. London, Methuen, 1935.

Millar, F. *Rome, the Greek world, and the East. Vol. I*. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002.

Millar, F. The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C. *The Journal of Roman Studies*, 7 (1984), pp. 1 – 19.

Münzer, F. *Roman aristocratic parties and families*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999.

Nadig, P. *Ardeat ambitus: Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik*. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1997.

Nicolet, C. *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*. Paris, Gallimard, 1976.

Nicolet, C. Le Sénat et les amendements aux lois à la fin de la République. *Revue historique de droit français et étranger*, 36 (1958), pp. 260 – 275.

Nicolet, C. *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. JC). Tome 2. Prosopographie des chevaliers romains*. Paris, De Boccard, 1974.

Pancierà, S. Catilina e Catone candidati. *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956 – 2005) con note complementari e indici. Vol. II*. Roma, Quasar, 2006. pp. 1059 – 1072.

Pancierà, S. Catilina e Catone su due coppette romane. *Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni. Vol. VI*. Roma, Bretschneider, 1980, pp. 1635 – 1663.

Radulova, L. Alcune osservazioni sulle leges sumptuariae nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana. *Právněhistorické studie* 50 (2020), pp. 37 – 50.

Reduzzi Merola, F. Leges frumentariae da Gaio Gracco a Publio Clodio. *Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino, II*. Napoli, Jovene, 1984, pp. 533 – 559.

Rosillo Lopez, C. La corruption à la fin de la république romaine. (IIe-Ier s. av. J.-C.): aspects politiques et financiers. *Thèse présentée à la Faculté de lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel*, 2005.

Rosivach, V. The Lex Fannia Sumptuaria of 161 B.C. *The Classical Journal*, 102, 1 (2006), pp. 1 – 15.

Rotondi, G. *Leges publicae populi Romani*. Hildesheim, Olms, 1966.

Rouland, N. *Pouvoir politique et dépendance personnelle dans l'antiquité romaine: genèse et rôle des rapports de clientèle*. Bruxelles, Latomus, Revue d'Etudes Latines, 1979.

Russo, F. La legislazione de ambitu a Roma e le norme contro la corruzione elettorale della Lex Coloniae Genetivae Iuliae. *Tyche: Beiträge zur alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik*, 33 (2018), SS. 145 – 167.

Sauerwein, I. *Die Leges sumptuariae als Römische Maßnahme gegen den Sittenverfall*. Hamburg, Universität Hamburg, 1970.

Scullard, H. H. *Roman politics, 200-150 B.C.* Oxford, Clarendon, 1951.

Staveley, E. S. *Greek and Roman Voting*. London, Thames and Hudson, 1972.

Syme, R. *The Roman revolution*. Oxford, Clarendon, 1939.

Toher, M. The Tenth Table and the Conflict of Orders. *Social Struggles in Archaic Rome*. Berkeley-Los Angeles-London, Blackwell, 1986, pp. 301 – 326.

Trisciuglio, A. Studi sul *crimen ambitus* in età imperiale. Milano Ledizioni, 2017.

Veyne, P. *Panem et circenses: l'évergétisme devant les sciences humaines*. Paris, Armand Colin, 1969.

Ville, G. *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*. Rome, École française de Rome, 1981.

Virlovet, C. Les lois frumentaires d'époque républicaine. *Publications de l'École Française de Rome*, 196 (1994), pp. 11 – 29.

Vishnia Rachel, F. Gaius Flaminius and the Lex Metilia de Fullonibus. *Athenaeum*, 75, 29 (1987), pp. 527 – 534.

Voigt, M. Über die lex Cornelia sumptuaria. *Berichte über die Verhandlungen der königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, 42 (1890), SS. 244 – 290.

Wallinga, T. Ambitus in the Roman Republic. *Revue Internationale des droits de l'antiquité*, 41 (1994), pp. 414 – 442.

Wallinga, T. Official Roman Washing and Finishing Directions Lex Metilia Fullonibus Dicta. *Revue d'Histoire du Droit* 64, 2 (1996), pp. 183 – 190.

Wyetzner, P. Sulla's Law on Prices and the Roman Definition of Luxury *Speculum iuris. Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*. Ann Arbor, University of Michigan Press, 2002, pp. 15 – 33.

Yakobson, A. *Elections and electioneering in Rome: a study in the political system of the late republic*. Stuttgart, Steiner, 1999.

Yakobson, A. Petitio et Largitio: Popular Participation in the Centuriate Assembly of the Late Republic. *The Journal of Roman Studies* 82 (1992), pp. 32 – 52.

Zuiderhoek, A. The Ambiguity of Munificence. *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 56, 2 (2007), SS. 196 – 213.

Zuiderhoek, A. *The Politics of Munificence in the Roman Empire: Citizens, Elites and Benefactors in Asia Minor*. Cambridge, CUP, 2009.

Радулова, Л. Зрелища и политика. Реформите на Август от 22 г. пр.Хр. и ограниченията на гладиаторските игри. *Ius Romanum*, 1 (2015), с. 1 – 16 (Radulova, L. Zrelishta i politika. Reformite na Avgust ot 22 g. pr. Hr. i ogranicheniyata na gladiatorskite igri. *Ius Romanum*, 1 (2015), s. 1 – 16).